



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro

N. R.G. 246/2023

Il GOP M. Francesca Scala all'udienza in data **23/10/2024** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di I grado

assistito e difeso dall'Avv. _____

ricorrente

e

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE
(C.F. 02121151001), assistito e difeso dall'Avv. _____

CHIARA _____

resistente

CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 29/5/2023 _____ ha convenuto davanti al Tribunale di Tempio Pausania, giudice del lavoro l'Inps, proponendo opposizione avverso il silenzio-rifiuto dell'INPS alla richiesta e diffida del 5.10.2022, e avverso il provvedimento con cui veniva illegittimamente ridotto il trattamento pensionistico, ovvero con cui vengono illegittimamente applicate le ritenute fiscali sul trattamento pensionistico del _____ prestazione

243 7014 00098773), nonché avverso i provvedimenti precedenti, presupposti e conseguenti, e per la pronuncia dei conseguenti provvedimenti giudiziali.

Ha fondamento della opposizione ha dedotto di essere cittadino italiano, e dal 1° gennaio 2015 di essere titolare del trattamento pensionistico INPGI, _____, codice iscrizione _____, attualmente a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti erogato dall'INPS, ai sensi dell'art. 1 comma 103 della Legge n. 234 del 2021, quale gestore privato, in quanto a decorrere dal 1° luglio 2022 i trattamenti pensionistici già erogati dall'INPGI sono posti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti INPS con evidenza contabile separata, trattamento pensionistico di natura privata e non pubblicistica.

Ha affermato di essere, dal 20.3.2015, residente in Bulgaria nel Comune di _____ come riportano la sua carta di identità e il suo passaporto e di essere inoltre iscritto all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.).

Ha altresì affermato che fin dal 2015 il predetto trattamento pensionistico gli era stato corrisposto in assenza di ritenute fiscali alla fonte italiane, e ciò in applicazione della “Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria sottoscritta a Sofia il 21.9.1988 intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ratificata dall'Italia con la legge n. 389 del 29.11.1990.

Ha sostenuto di avere prodotto all'Istituto previdenziale ogni anno e da ultimo per l'anno 2022, la certificazione della “residenza fiscale” rilasciata dall'Agenzia Nazionale delle Entrate Bulgara.

Ha affermato che a decorrere dal mese di luglio 2022 e fino all'attualità, senza alcuna preventiva comunicazione, l'INPS aveva illegittimamente applicato le ritenute fiscali al trattamento pensionistico, quindi, a mezzo diffida del 5.10.2022 aveva richiesto all'INPS di riprendere l'erogazione del trattamento pensionistico in assenza delle ritenute fiscali, diffida rimasta senza esito.

Ha da ultimo dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 545 c.p.c. consistente nell'applicazione di una trattenuta effettuata dall'Inps sul trattamento pensionistico in misura maggiore di 1/5, affermando che con comunicazione del 6.5.2016 [redacted] un mutuo di € 30.000,00 e determinato la restituzione mediante trattenute mensili sulle future erogazioni fissate in un piano di ammortamento elaborato con una cessione del quinto nel rispetto dall'art. 545 c.p.c.

Ha chiesto:” 1) *dichiarare l'illegittimità delle ritenute fiscali alla fonte operate dall'INPS sulla pensione di [redacted] categoria VOPGI prestazione 243 701400098773; 2) ordinare all' INPS di ricostituire e ricalcolare il predetto trattamento pensionistico in applicazione della Convenzione contro la doppia imposizione fi-scale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria sottoscritta a Sofia il 21.9.1988, ordinando altresì all' INPS che il predetto trattamento pensionistico di [redacted] venga erogato in assenza di ritenute fiscali; 3) condannare l'INPS a restituire a*

le somme relative a tutte le ritenute fiscali alla fonte illegittimamente operate sulla pensione per cui è causa a partire dal mese di luglio 2022; 4) dichiarare che l'importo trattenuto mensilmente dall'INPS a titolo di restituzione del mutuo deve essere ricalcolato nella

misura di 1/5 dell'importo netto percepito nel rispetto della trattenuta massima dall'art. 545 c.p.c. 5) con vittoria di compensi professionali e delle spese di lite, oltre accessori di legge.

Si è costituito in giudizio l'Inps ed ha eccepito in via pregiudiziale la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario e difetto di legittimazione passiva dell'INPS.

Nel merito ha contestato quanto dedotto dal ricorrente affermando che nel caso di specie l'Istituto aveva provveduto ad effettuare la ricostituzione della pensione del ricorrente con decorrenza luglio 2022 tenuto conto di quanto specificato nel messaggio Hermes Inps n.1270 del 3 aprile 2023, che a sua volta costituiva applicazione di quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 244 dell'8 marzo 2023 , con cui erano stati specificati i nuovi criteri ai fini dell'applicazione della convenzione internazionale Italia - Bulgaria contro le doppie imposizioni fiscali (L.n.389/1990) e precisando che dall'esame delle disposizioni contenute nella Convenzione Italia-Bulgaria, si evidenziava, che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, tale Trattato internazionale si applicava alle persone che erano residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti, argomentando infine criteri ermeneutici della Convenzione italo – bulgara, sul requisito della nazionalità ovvero cittadinanza.

In merito alle trattenute per il mutuo l'Istituto ha contestato quanto dedotto dal ricorrente, affermando che l'art. 545 cpc stabiliva il limite di intangibilità delle somme pignorabili se si era in presenza di pignoramenti plurimi, ma non nell'ipotesi di cessione volontaria.

Ha chiesto:” *In via pregiudiziale, - accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione dell'adito Tribunale, a favore della competente Commissione*

Tributaria di Sassari, per i motivi specificati in narrativa; - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'INPS. Nel merito, - rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Spese e compensi di lite rifiuti.

La causa è stata istruita con documenti e alla udienza odierna, all'esito della Camera di consiglio è stata decisa con sentenza;

Preliminarmente deve respingersi l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione Tributaria territorialmente competente, in quanto il ricorrente ha agito in giudizio contro l'Inps per ottenere il riconoscimento del diritto alla detassazione in forza della convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria, convertita nella L. 29/11/1990 n. 389;

Osserva questo giudicante che non si tratta dell'accertamento di una pretesa tributaria, ma della azione del ricorrente che vanta il proprio diritto alla pensione chiedendo che venga disapplicato il provvedimento dell'Inps, che è legittimato passivo quale sostituto di imposta, di ricalcolo della pensione con decorrenza luglio 2022 ed ottenere il godimento del trattamento pensionistico percepito in precedenza.

Premesso che non è contestato che parte ricorrente sia titolare di trattamento INPS gestione privata, si osserva che è documentata sia l'iscrizione del ricorrente all'AIRE (doc. 4 ricorrente) che la sua residenza fiscale in Bulgaria (cfr. doc. 7 e 8 ricorrente).

Ora, la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, ratificata con L. n. 389 del 1990, all'art. 16 prevede "Fatte salve le disposizioni del

paragrafo 2 dell'articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato im-piego, sono imponibili soltanto in questo Stato".

Il paragrafo 2 dell'art. 17 dispone "a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità.

L'Inps, sulla scorta del messaggio del 3 aprile 2023, che recepisce quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 244 dell'8 marzo 2023, ha ricostituito la pensione in godimento al ricorrente con decorrenza dal luglio 2022 in quanto ritiene che ai fini dell'applicazione delle disposizioni convenzionali una persona fisica può essere considerata residente in Bulgaria solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato, cittadinanza che nel caso di specie difetta essendo il ricorrente cittadino italiano.

La prospettazione dell'Inps non appare convincente.

Premesso il carattere non vincolante dei messaggi dell'Istituto e delle risposte ad interpello dell'Agenzia delle Entrate, si osserva, condividendo quanto affermato dal Tribunale di Viterbo in fattispecie analoga (cfr. sentenza del 17.11.2022 citata e prodotta dal ricorrente) che ".. Ancorché in base alla lettera dell'art. 1, par. 2, lett. b), della Conven-zione i concetti di residenza fiscale bulgara e cittadinanza bulgara parrebbero coincidere, tale

interpretazione non può essere accolta in quanto condurrebbe al risultato, contrastante con la ratio della Convenzione, di ritenere che un soggetto privo della residenza fiscale in Italia ex art. 2 T.U.IR ed art. 1, par. 2, lett. a) Convenzione e privo di cittadinanza bulgara andrebbe esentato sia dalla tassazione italiana che da quella bulgara. La ricostruzione ermeneutica dell'Istituto, inoltre, risulta incoerente alla luce di un'interpretazione sistematica dell'art. 1, par. 2, lett. b), con gli artt. 16 e 17 della medesima Convenzione. In forza delle disposizioni da ultimo citate, il soggetto che percepisca una pensione c.d. privata è soggetto alla tassazione dello Stato di residenza fiscale, mentre colui che goda di una pensione c.d. pubblica per servizi resi in favore dello Stato o da una sua divisione o da un ente locale è assoggettato all'imposizione di questo Stato, a meno che non abbia la residenza e la nazionalità nell'altro Stato contraente. Ciò sta a significare che un soggetto percettore di una pensione privata da un ente italiano ma avente residenza fiscale in Bulgaria è assoggettato alla sola tassazione bulgara, mentre un soggetto percettore di una pensione pubblica dallo Stato italiano è sottoposto alla tassazione italiana, a meno che non risieda ed abbia la cittadinanza bulgara. In quest'ultimo caso sarà sottoposto alla sola imposizione bulgara.

Dunque il requisito della cittadinanza/nazionalità, in aggiunta a quello della residenza, è richiesto dalla Convenzione ai fini della sottoposizione alla tassazione bulgara della sola pensione pubblica erogata dall'Italia, in deroga al principio generale dell'assoggettamento della pensione pubblica alla tassazione dello Stato erogante.

Ne consegue che pretendere, come fa l'Istituto, la sussistenza di tale requisito anche per l'esenzione della pensione privata dalla tassazione

italiana comporterebbe, di fatto, l'applicazione di una stessa disciplina a situazioni giuridiche diverse (pensione privata e pensione pubblica) e diversamente disciplinate dalla stessa Convenzione, in violazione degli artt. 16 e 17 ..".

Ai sensi dell'art. 16 della Convenzione prima menzionato il ricorrente deve, dunque, essere assoggettato soltanto all'imposizione dello Stato contraente in cui risiede, cioè nella specie in Bulgaria.

La domanda di ricalcolo nella misura di 1/5 dell'importo netto percepito nel rispetto della trattenuta massima dall'art. 545 c.p.c. non è fondata e deve essere rigettata, in quanto, condividendo l'assunto dell'istituto resistente, l'art. 545 cpc stabilisce il limite di intangibilità delle somme pignorabili se si è in presenza di pignoramenti, ma non nell'ipotesi di cessione volontaria.

In accoglimento parziale del ricorso, deve quindi essere dichiarato il diritto del ricorrente all'esclusione dalla tassazione italiana della pensione in godimento e, per l'effetto, il diritto alla restituzione delle somme trattenute con decorrenza dal luglio 2022 maggiorate degli interessi dalla debenza al saldo.

Le spese devono essere compensate per 1/3 e il restante 2/3 deve essere posto a carico dell'Inps in favore del ricorrente

P.Q.M.

Il Tribunale visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente all'esclusione dalla tassazione italiana della pensione in godimento ed alla

restituzione delle somme trattenute dall'Inps con decorrenza dal luglio 2022 maggiorate degli interessi dalla debenza al saldo;

- Rigetta l'ulteriore domanda del ricorrente;
- compensa per 1/3 le spese del giudizio e condanna l'Inps al pagamento in favore del ricorrente del restante 2/3 che liquida in euro 4.000,00, oltre spese generali(15%) iva e cpa.

23/10/2024

IL GOP

M. Francesca scala